

Sentenza n. /2024 pubbl. il 28/11/2024

RG n. /2023

Repert. n. /2024 del 28/11/2024

N. R.G. /2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott.ssa Nicoletta Orlandi

Presidente

Dott.ssa Carla Ciofani

Consigliera rel. est.

Dott. Andrea Dell'Orso

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. /2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 15.10.2024, vertente

TRA

S.p.A. in persona del Quadro Direttivo di 3° livello dott. (a tanto abilitato da procura conferita con atto autentificato per notar in data , rep. racc. registrato in il al n.) rappresentata e difesa dall'avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio in Via , in forza di procura resa su separato foglio in data 30 marzo 2023 e di seguito trasmessa in via telematica ex art. 83 c.p.c.

APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE

APPELLATA IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA

E

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché **in proprio** elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Cesare Battisti n. 31 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Argento che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione del 18.05.2020.

APPELLATI IN VIA PRINCIPALE

APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA

pagina 1 di 15



OGGETTO: appello avverso la sentenza n. /2023 del Tribunale di Pescara
14.03.2023 – Bancari

Conclusioni delle parti

Per _____ S.p.A.

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. /2023 del Tribunale di Pescara, Giudice Dott. Ria, resa inter-partes e pubblicata in data 14 marzo 2023, notificata in data 14 marzo 2023 e, per l'effetto:

- per le motivazioni di cui in narrativa, annullare e riformare la suddetta sentenza n. /2023 del Tribunale di Pescara;
- per l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avversarie;
- in subordine, disporre la rinnovazione della CTU contabile disposta in primo grado in maniera tale che il quesito preveda l'applicazione degli interessi bancari risultati pattuiti (in luogo degli interessi legali e dei tassi sostitutivi ex art. 117 D. Lgs. n. 385/93), del corrispettivo per disponibilità creditizia e del criterio della pari periodicità di capitalizzazione trimestrale sino all'entrata in vigore della delibera CICR del 03/08/2016;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”

Per _____ S.r.l. e _____

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare:

A) in via preliminare:

- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 per violazione della forma richiesta;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;

B) nel merito:

- rigettare i motivi di impugnazione della _____ S.p.a. in quanto infondati in fatto ed in diritto, confermando la decisione del Giudice di prime cure;
- rigettare le domande formulate dalla _____ S.p.a. nelle conclusioni rassegnate dell'atto di citazione in appello in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- con condanna della _____ S.p.a. per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento integrale delle spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;

C) in accoglimento dell'appello incidentale condizionato spiegato, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale ex adverso proposto, riformare in via parziale la Sentenza di primo grado n. _____ del 14.03.2023, e per l'effetto



dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria/appellante, con conseguente rigetto integrale dell'appello proposto dalla stessa”.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. /2020 – promosso dalla S.r.l. in persona del legale rappresentante anche in proprio contro la S.p.a. (onde accertare, in relazione al c/c n. 00000000000 l' illegittima applicazione di interessi usurari, ultralegali e anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto e altre spese non pattuite con conseguente richiesta di accertamento dell'esatto ammontare del saldo dare-avere del c/c oggetto di causa e di condanna della Banca convenuta al pagamento di quanto fosse risultato a credito degli attori e al risarcimento dei danni subiti) giudizio nell'ambito del quale si era costituita S.p.A. in qualità di cessionaria del credito contestando le domande attoree– il Tribunale di Pescara così statuiva: **“accertata l'illegittimità di prassi e clausole come da parte motiva, dichiara che alla data del 31.5.2019 il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 00000000000 acceso in data 10/02/2011 non è di € -104.135,93, come risultante dagli estratti formati dall'Istituto, ma è pari ad euro -7.261,83 con un recupero per indebiti appostamenti in favore del cliente, odierno attore, pari ad euro 96.874,10; condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in euro ,00 per esborsi ed euro ,00 (valore indeterminato come da nota di iscrizione a ruolo) per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cassa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Emanuele Argento del foro di Pescara (C.F. RGNMNL68A08H199B); pone le spese di CTU definitivamente su parte convenuta.”**

1.1. Il Tribunale dava atto che gli attori, a sostegno della propria domanda, avevano dedotto che: - era intercorso tra le parti un rapporto bancario di conto corrente che prevedeva, con clausola nulla e/o illegittima, l'applicazione di un tasso di interesse non validamente pattuito; - su tale c/c era stata applicata illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed erano state applicate, senza un valido titolo, le commissioni di massimo scoperto e altre spese; - erano stati applicati dalla Banca convenuta interessi eccedenti le soglie ex L. n. 108/96; - era dovuto il risarcimento per i danni subiti dagli attori per l'inadempimento della Banca convenuta.

1.2. Dava ancora atto che si era costituita in giudizio

S.p.A., in qualità di cessionaria del credito, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. e l'inammissibilità della domanda di

ripetizione di indebito (essendo i rapporti di conto corrente in essere alla data della notifica dell'atto di citazione) e nel merito la validità delle condizioni applicate in quanto regolarmente pattuite e l'assenza di usura anche sopravvenuta.

1.3. Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. sollevata dalla convenuta in quanto nel caso di specie l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda doveva ritenersi assolto, atteso che la quantificazione monetaria della pretesa derivava dalla determinazione del saldo del conto corrente oggetto di causa mediante l'applicazione dei criteri analiticamente dedotti e prospettati in citazione.

1.4. Il Tribunale riteneva inoltre infondata l'eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria.

Rilevava che la convenuta aveva assolto all'onere della prova, su di essa incombente, dell'inclusione del rapporto oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, avendo la stessa prodotto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, con specificazione di elementi comuni atti ad individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione; avendo inoltre prodotto lo scambio di lettera in data 29.06.2020 con la quale la Banca [redacted] aveva ceduto in blocco ex art. 58 TUB alla [redacted] un portafoglio di contratti e crediti classificati come deteriorati alla data del 1.06.2020; avendo altresì prodotto l'elenco dei rapporti ceduti allegato all'atto di deposito a rogito del Notaio [redacted] in [redacted], in data [redacted] 2021, rep. n. [redacted] / [redacted], registrato a [redacted] il [redacted] al n. [redacted], tra i quali risultava la posizione corrispondente al debitore [redacted] S.r.l.

1.5. Il Tribunale rilevava l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate con relativo storno e accertamento del saldo del c/c oggetto di causa.

Osservava che questa azione può essere normalmente proposta quando il c/c è ancora aperto, in quanto sul piano dell'interesse ad agire l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli e il cliente ha l'onere di allegare e provare, oltre all'indebito, anche lo spostamento patrimoniale ossia la rimessa solutoria soltanto per agire in ripetizione di indebito.

Spiegava che nel caso di specie parte attrice, pur dichiarando di agire in ripetizione di indebito, aveva chiesto espressamente l'accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate e il relativo storno e ciò era sufficiente a ritenere ammissibili

nel merito le domande di nullità e di rideterminazione del saldo, non ostandovi la mancata indicazione di pagamenti.

1.6. Ciò detto, rilevava che dalla CTU espletata in giudizio emergeva che il conto corrente di corrispondenza oggetto di causa era stato acceso in data 10/02/2011 e dall'ultimo estratto conto in data 31.08.2020 non risultava la chiusura del conto ma unicamente un addebito di € 10,00 a titolo di spese conto e un saldo finale a debito di pari importo.

Osservava che erano stati prodotti gli estratti conto del c/c oggetto di causa dal 10.02.2011 al 31/05/2019, il contratto di apertura del conto corrente del 10.02.2011 e il contratto di variazione di apertura di credito n. 0000 del 25/02/2011.

Rilevava l'estraneità della variazione di apertura di credito al rapporto bancario intercorrente tra la s.r.l. e Banca in quanto i conti correnti di corrispondenza (n. 00000 e n. 00000) richiamati nella variazione di affidamento erano diversi rispetto a quello acceso dalla società attrice (n. 00000000000) oggetto di causa.

Osservava che il CTU aveva circoscritto la sua analisi al periodo 10.02.2011 – 31.05.2019, data coincidente con l'iniziale riferimento temporale fornito dall'attrice in quanto, secondo i principi dettati dall' art. 119 comma 4 T.U.B, era onere dell'Istituto produrre gli estratti successivi al 31.05.2019 e per il periodo successivo e sino al 31.8.2020 non risultavano versati i relativi estratti, sicché l'indagine non poteva che arrestarsi alla data del 31.05.2019.

1.7. Con riferimento all'applicazione della commissione di massimo scoperto spiegava che la clausola che la prevede, perché sia valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità.

Rilevava che nel caso di specie tale presupposto non si era verificato e il CTU aveva correttamente proceduto a recuperare nel ricalcolo le spese per commissioni di massimo scoperto enucleate e in relazione alle commissioni sostitutive della CMS non erano state riscontrate criticità.

1.8. Rilevava ancora che il CTU aveva ritenuto la clausola interessi presente in contratto non usuraria e quindi valida e la tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c era stata semplice fino al 31/03/2011 (data della stipula della clausola di reciprocità), successivamente trimestrale e a partire dal 01/10/2016, conformemente alla previsione dell'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del 01/09/1973, come modificato dall'art. 17 bis. del D.L.

18 del 14/02/2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n. 343 del 03/08/2016, gli interessi debitori e creditori erano stati conteggiati annualmente.

Osservava che il CTU aveva rilevato l'assenza della sottoscrizione nei contratti de quibus della clausola relativa all'indicazione degli interessi debitori nonché delle clausole impositive di oneri e commissioni varie e aveva quindi proceduto alla neutralizzazione delle voci non convenute ed alla sostituzione degli interessi convenzionali addebitati sul conto per l'intera durata del rapporto.

Rilevava che nella specifica materia dei contratti bancari la "imprescindibilità" della determinazione/determinatezza convenzionale dei tassi di interesse discende, oltre che dalla disciplina generale dei contratti anche dalla specifica prescrizione "di settore" che impone la "indicazione del tasso di interesse" ex art. 117, comma 4°, D.lgs. n. 385/93 e la relativa sottoscrizione, a pena di eterointegrazione normativa imperativa del tasso ai sensi del successivo 7° comma del Decreto citato.

Osservava che dall'analisi effettuata emergeva che le somme da recuperare ammontavano ad € 96.874,10, vale a dire la differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -104.135,93 al 31.5.2019 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato di € -7.261,83, a cui erano stati aggiunti gli interessi maturati a partire dal 01/10/2016 conteggiati annualmente e capitalizzati nel riconteggio solo alla fine del rapporto.

1.9. Rigettava la domanda di risarcimento del danno rilevando come dovesse essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita e nel caso di specie parte attrice non aveva fornito la prova che proprio quella specifica indisponibilità del credito riconosciutogli in giudizio la avesse indotta a contrarre con altri istituti prestiti e finanziamenti destinati a sopperire a tale indisponibilità.

Rilevava che anche in relazione alla segnalazione parte attrice non aveva provato che essa era stata conseguenza, solo ed esclusivamente, di una situazione debitoria illegittima connessa al periodo de quo e per gli importi riconosciuti in giudizio.

Condannava infine la convenuta al pagamento delle spese di lite e di CTU secondo il principio della soccombenza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello

S.p.A. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: **1)** Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto poiché

indeterminata; **2)** Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, sulla base dei principi dallo stesso esposti, ha ritenuto corretta l'applicazione ad opera del nominato CTU della capitalizzazione semplice sino al 31.03.2011 (data di stipula della clausola di reciprocità), trimestrale successivamente e annuale dall'1.10.2016; **3)** Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non regolarmente pattuiti gli interessi debitori, con conseguente applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 T.U.B.; **4)** Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto corrette le risultanze della CTU integrativa espletata in corso di causa; **5)** Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'odierna parte appellata.

3. Nel presente grado di giudizio si sono costituiti _____ S.r.l. e _____ in qualità di legale rappresentante della _____ S.r.l. e anche in proprio, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., nel merito il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; proponendo inoltre appello incidentale condizionato sulla base di un unico motivo di gravame con il quale hanno chiesto nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale di dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria/appellante, con conseguente rigetto integrale dell'appello proposto dalla stessa.

4. Nel corso della prima udienza del giorno 17.10.2023, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 15.10.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali, mentre i soli appellati hanno provveduto al deposito anche delle memorie di replica.

Come detto anche l'udienza del 15.10.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 17.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza

colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) nonché l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (dovendo al riguardo rilevarsi che l'appello contiene argomentazioni difensive ed introduce questioni giuridiche che non denotano "la non ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione", tanto che il gravame ha positivamente superato la fase del filtro)- rileva che l'appello principale non è meritevole di accoglimento.

6. Va subito rigettato il primo motivo dell'appello principale

6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima la clausola contenente previsione della commissione di massimo scoperto, poiché indeterminata.

Argomenta che nel contratto di accensione del c/c risulta espressamente convenuto e determinato nella misura, in luogo della commissione di massimo scoperto, il corrispettivo per disponibilità creditizia, periodicamente comunicato al correntista attraverso notazioni in calce agli estratti conto inviatigli, senza che il correntista abbia mai contestato la quantificazione delle commissioni di volta in volta comunicate dalla Banca.

6.2. Rileva il Collegio che le clausole contenenti previsione di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346 e 1418 c.c. quando rechino solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento e sui criteri di calcolo e la sua periodicità, così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c.

Nella specie, ove per stessa ammissione dell'appellante non risulta pattuizione della commissione di massimo scoperto, deve ritenersi altresì invalida la clausola contenente previsione del "corrispettivo di disponibilità creditizia" in quanto la stessa si rivela indeterminata con riferimento alla periodicità dell'applicazione, essendo unicamente indicata la percentuale applicabile all'importo ed alla durata dell'affidamento (percentuale diversa a seconda dell'importo del fido).

7. Infondato si rivela anche il secondo motivo dell'appello principale.

7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto corretta l'applicazione ad opera del nominato CTU della

capitalizzazione semplice sino al 31.03.2011 (data di stipula della clausola di reciprocità), trimestrale successivamente e annuale dall'1.10.2016.

Argomenta che tutte le condizioni economiche applicate dalla Banca al rapporto di c/c oggetto di causa sono state espressamente convenute dalla data dell'accensione dello stesso e portate a conoscenza dell'odierna appellata mediante l'invio degli estratti conto periodici regolarmente ricevuti e mai contestati.

Sostiene che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche se il divieto di anatocismo nei rapporti bancari è stato introdotto dalla L. 147/2013, l'applicabilità delle nuove disposizioni dell'art. 120 TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 629, della citata legge, è stata differita all' emissione della delibera attuativa ex art. 161 TUB.

Deduce quindi che la liquidazione degli interessi deve essere effettuata applicando il criterio della pari periodicità di capitalizzazione trimestrale sino all'entrata in vigore della delibera CICR del 03/08/2016.

7.2. Rileva il Collegio che il giudice di primo grado nell'ordinanza ammissiva della CTU del 23.11.2021 ha formulato il quesito secondo il seguente criterio *"1) esclusione delle capitalizzazioni degli interessi, senza alcuna sostituzione, per l'intera durata del rapporto se le parti non hanno provveduto ad adottare clausola contrattuale sulla capitalizzazione degli interessi prevedendo pari periodicità per interessi attivi e passivi, tenendo poi solo conto che il 3 agosto 2016 è stata pubblicata la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in materia di anatocismo, emanata in attuazione del secondo comma dell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come modificato dall'articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49)."*

All'udienza del 15.09.2022 il primo giudice ha invitato il consulente ad effettuare nuovi conteggi ed a depositare relazione integrativa tenendo conto, quanto al profilo della capitalizzazione trimestrale, della seguente indicazione: *"la delibera CICR 9 febbraio 2000 continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3/8/2016, emanata in attuazione dei principi dettati dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"*.

Il CTU a pag. 11 della relazione integrativa della Consulenza Tecnica ha dato atto che *"Nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli*

interessi, si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità ma solo dal 10/02/2011. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima fino a quella data e il ricalcolo ne terrà conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo debitorio per il periodo precedente alla espressa accettazione della Clausola di reciprocità così come stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 ("Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria"). Successivamente gli interessi saranno contabilizzati secondo il principio della reciprocità." e a pag. 13 che "La tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c è semplice fino al 31/03/2011 e successivamente trimestrale. A partire dal 01/10/2016, in accordo con l'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del 01/09/1973, come modificato dall'art. 17 bis. del D.L. 18 del 14/02/2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n. 343 del 03/08/2016, gli interessi debitori e creditori vengono conteggiati annualmente. Si rileva che il correntista non ha autorizzato l'istituto di credito ad addebitare gli interessi nel momento in cui divengono esigibili, ragion per cui questi non saranno capitalizzati e non potranno produrre ulteriori interessi. Il totale degli interessi maturati sarà conteggiato a parte e riportato nel prospetto finale dell'analisi."

7.3. Ciò premesso si rileva che correttamente risulta esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino alla pattuizione intervenuta tra le parti secondo le previsioni di cui alla delibera CICR del 9.02.2000, per il cui motivo deve in parte qua essere rigettato.

7.4. Con riferimento alla restante parte il motivo di rivela invece inammissibile e comunque palesemente infondato, atteso che dall'esame della CTU integrativa emerge che al rapporto è stata applicata la capitalizzazione reciproca trimestrale dopo il 31.03.2011 e fino al 30.09.2016 (come riconosciuto dal CTP di parte appellante nelle "osservazioni alla relazione tecnica d'ufficio integrativa nell'interesse di _____ s.p.a.") sicché non pertinente si rivela l'assunto secondo cui nella specie la liquidazione degli interessi dovrebbe avvenire con applicazione del criterio della pari periodicità di capitalizzazione trimestrale sino all'entrata in vigore della delibera CICR del 03/08/2016.

In realtà la tesi dell'appellante, secondo cui il divieto di anatocismo nei rapporti bancari, introdotto dalla L. 147/2013 che ha modificato l'art. 120 TUB, troverebbe applicazione solo a far data dall'emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR (tesi da ritenersi infondata alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n.

21344/2024), non ha alcuna pertinenza con il caso in disamina ove in realtà il CTU (senza che gli appellati se ne siano lamentati) nella relazione integrativa ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizioni di reciprocità fino al settembre 2016 senza escludere l'anatocismo per il periodo successivo al 1.01.2014 (data di entrata in vigore della legge 147/2013).

Ove anche il CTU avesse applicato la capitalizzazione semplice dall'1.01.2014 fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 3.08.2016, l'operato si sarebbe rivelato del tutto corretto alla luce di quanto recentemente precisato dalla Suprema Corte nella Sentenza n. 21344/2024.

8. Infondato si rivela inoltre il terzo motivo dell'appello principale.

8.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non regolarmente pattuiti gli interessi debitori e ha ritenuto corretto l'operato del CTU in punto di sostituzione interessi convenzionali addebitati sul conto con gli interessi conteggiati al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali BOT indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto scalare del conto corrente.

Argomenta che le condizioni economiche applicate dalla Banca al c/c oggetto di causa, tra cui anche i tassi di interesse, sono state regolarmente pattuite nel contratto e nel documento di sintesi delle condizioni economiche, regolarmente sottoscritti in ogni pagina da parte attrice.

Deduce che i tassi debitori applicati (e le variazioni degli stessi) sono stati tutti regolarmente comunicati alla società correntista tramite l'invio degli estratti conto nonché di comunicazioni periodiche ad hoc, che, non essendo mai stati contestati, sono da considerare tacitamente approvati, ai sensi dell'art. 1832 c.c.

Sostiene che in ogni caso anche se si dovessero ritenere non correttamente pattuiti gli interessi debitori il CTU per procedere alla rideterminazione dei rapporti di dare ed avere avrebbe dovuto applicare i tassi legali e che comunque non può essere applicato il tasso BOT di cui all'art. 117 TUB in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione al diritto al rispetto dei propri beni ex art. 1 Protocollo Addizionale alla CEDU.

Argomenta che, in subordine, laddove ricorressero le condizioni per l'applicazione dei cd. "tassi sostitutivi", i tassi bancari devono essere sostituiti con i tassi massimi dei B.O.T. annuali per conteggiare gli interessi a debito del correntista e i tassi minimi dei B.O.T. annuali per conteggiare gli interessi a credito del correntista.

Deduce che applicando i tassi minimi per il conteggio degli interessi a debito del correntista si stravolge qualsiasi logica economica, giacché un sistema creditizio, che operasse "prestando"

il denaro ad un prezzo inferiore al suo costo di approvvigionamento, destinato a riportare sistematiche perdite, appare assolutamente irreali ed avulso dalla realtà economica e creditizia.

8.2. Rileva il Collegio che il CTU a pag. 13 della relazione principale ed a pag 12 della relazione integrativa ha spiegato "Per quanto concerne il tasso a debito applicato per il ricalcolo sono stati applicati i criteri di cui all'art. 117, comma 7, lettera a) D.Lgs. 385/1993, applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali Bot indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto scalare del conto corrente."

Ciò ha fatto sul rilievo della mancata sottoscrizione specifica di clausole relative alla pattuizione degli interessi applicati.

Va dato atto che il CTU ha anche spiegato che *"dall'analisi dei singoli movimenti risultanti dagli estratti conto versati in atti, ho desunto che tra le parti è intercorsa una apertura di credito in conto corrente utilizzabile anche mediante presentazione di ricevute bancarie s.b.f. Quasi nella totalità dei trimestri analizzati (fanno eccezione l'ultimo trimestre 2014 e i primi due del 2015) vendono liquidati interessi a debito ed addebitata la Commissione di messa a disposizione fondi la cui applicazione, secondo quanto previsto nelle condizioni economiche del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 00000000000 è subordinata alla concessione e al perfezionamento di una apertura di credito o di un'altra forma di finanziamento"*, chiarendo tuttavia che nella specie non è stato prodotto alcun contratto di apertura di credito, mentre *"il contratto di variazione di apertura di credito n. 0000 del 25/02/2011"* si riferisce a conti correnti di corrispondenza diversi rispetto a quello per cui è causa.

8.3. Ciò detto si rileva che, data per presupposta la stipula di apertura di credito o altro contratto di finanziamento regolati sul conto corrente in esame, non risulta in alcun modo dimostrata la pattuizione per iscritto degli interessi applicati dalla Banca in forza di un tale contratto, né possono venire in considerazione gli interessi richiamati nel prospetto di sintesi contenuto nel contratto di apertura di conto corrente n. 00000000000 che si riferiscono ad ipotesi di scoperti in assenza di fido nominale o effettivo (casi non ricorrenti nella specie).

Il fatto poi che i tassi siano stati regolarmente comunicati alla correntista tramite l'invio degli estratti conto e delle comunicazioni, non contestate, è irrilevante in quanto né gli estratti conto, né le comunicazioni unilaterali inviate dalla Banca possono equipararsi a delle pattuizioni e/o a degli aggiornamenti contrattuali regolarmente sottoscritti dalle parti, che

vanno quindi a disciplinare in modo legittimo le condizioni economiche applicate ai rapporti bancari ripassati tra le parti.

8.4. Quanto alla censura relativa all'applicazione del tasso previsto dall'art. 117 TUB in luogo del tasso legale, è appena il caso di rilevare che il rapporto per cui è causa è sorto nell'anno 2011, dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 della L. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 del D.Lgs 385/1993, sicché non v'è dubbio che nel ricalcolo del rapporto debba farsi riferimento al tasso previsto dall'art. 117 D.Lgs 385/1993, non a quello legale.

8.5 Infondato appare infine il rilievo secondo cui nella specie dovrebbero applicarsi i tassi massimi dei B.O.T. annuali non quelli minimi.

Al riguardo va richiamato l'orientamento pacifico della Suprema Corte (recentemente espresso da Cass. 16604/2024 e da Cass. 19576/2020) il congegno integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione al riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, "rispettivamente per le operazioni attive e quelle passive", deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo al saldo negativo del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, e del tasso massimo ai saldi creditori (avere) ovvero alle operazioni passive che sono quelle di raccolta fondi.

9. Neanche il **quarto motivo dell'appello principale** si rivela meritevole di accoglimento.

9.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto corrette le risultanze della CTU integrativa depositata il 9 novembre 2022.

Contesta i risultati della integrazione di perizia argomentando che tutte le condizioni economiche applicate dalle Banca al rapporto de quo risultano espressamente convenute per iscritto a far data dall'accensione, nonché adeguatamente portate a conoscenza della correntista mediante l'invio degli estratti conto periodici regolarmente ricevuti e mai contestati, in nessun trimestre risultano usuarie e il criterio della pari periodicità di capitalizzazione trimestrale deve essere applicato sino all'entrata in vigore della delibera CICR del 03/08/2016.

Sostiene che i risultati delle rielaborazioni effettuate dal CTP della _____ secondo tali criteri a fronte di un saldo dare al 31/05/2019 pari ad € 104.135,93 oltre interessi debitori scaduti ed esigibili al 31/03/2019 pari ad € 1.426,49 sono i seguenti: - € 92.380,33 a debito della correntista, oltre interessi debitori scaduti ed esigibili dal 01.01.2019 pari ad € 2.118,27

nell'ipotesi di liquidazione degli interessi ai tassi convenuti e via via applicati dalla banca nel corso del rapporto, con applicazione del criterio della capitalizzazione trimestrale sino al 30/09/2016 e poi con capitalizzazione annuale, con spese e con commissioni; - € 49.688,80 a debito della correntista, oltre interessi debitori scaduti ed esigibili dal 01.01.2019 pari ad € 1.135,65 nell'ipotesi di liquidazione degli interessi ai tassi convenuti e via via applicati dalla banca nel corso del rapporto, con applicazione del criterio della capitalizzazione trimestrale sino al 30/09/2016 e poi con capitalizzazione annuale, con spese ma senza commissioni.

Chiede la disposizione di una CTU che tenga in considerazione le pattuizioni e le condizioni economiche applicate dalla Banca al rapporto in oggetto, non tenute in considerazione dal giudice di prime cure, nonostante fossero state espressamente convenute a far data dall'accensione del conto corrente.

9.2. Al rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo di appello consegue il giudizio di correttezza dei criteri di calcolo utilizzati dal CTU.

Nella relazione integrativa della CTU il Consulente Tecnico ha peraltro risposto ai quesiti peritali posti dal giudice tenendo conto delle indicazioni dallo stesso fornite nell'ordinanza del 15/09/2022 con cui il giudice di primo grado recepiva parzialmente le richieste formulate dal CTP dell'odierna appellante.

10. Infondato si rivela, infine, **il quinto motivo di appello.**

10.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna di _____ al pagamento delle spese processuali.

Argomenta che la sentenza, se da una parte ha accolto la domanda di accertamento dell'esatto ammontare del saldo dare-avere del rapporto di c/c oggetto di causa, dall'altra ha correttamente rigettato la richiesta di parte attrice di risarcimento dei danni che alla stessa sarebbero derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie.

Deduce che stante la reciproca soccombenza con riferimento ai due capi di condanna richiesti da parte attrice il Tribunale avrebbe dovuto compensare integralmente o almeno parzialmente le spese di lite.

10.2 Il Collegio rileva che giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della soccombenza, nella specie ravvisabile in via assolutamente prevalente in capo all'odierna appellante, in ragione del fatto che il rigetto della domanda risarcitoria non ha comportato il dispendio di alcuna energia processuale.

11. Dal rigetto dell'appello principale deriva l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.

12. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore degli appellati delle spese di lite del presente grado, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Argento (procuratore degli appellati, dichiaratosi antistatario), liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.

13. Non si ravvisano, invece, i presupposti per la pronuncia della invocata condanna ex art. 96 C.P.C. non emergendo che la parte appellante abbia agito con dolo o colpa grave e, ad ogni modo, non risultando allegati o dimostrati i danni derivati agli appellati dalla condotta processuale dell'appellante o offerti elementi (che del resto non risultano dagli atti del processo) per procedere alla loro liquidazione d'ufficio.

14. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, sono ravvisabili i presupposti, a fronte del rigetto dell'appello principale, per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) RIGETTA l'appello;

2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'avv. Emanuele Argento -procuratore degli appellati, dichiaratosi antistatario- delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € ,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;

3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 30.10.2024

La Consigliera rel. est

(dott.ssa Carla Ciofani)

La Presidente

(dott.ssa Nicoletta Orlandi)